



Sentenza n. 82/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Gianpiero D'Alia Presidente (relatore)

~~Carlo Efisio Marrè Brunenghi~~ ~~Primo Referendario~~

Sabrina Facciorusso Primo Referendario

~~ha pronunciato la seguente~~

SENTENZA

nei giudizi di conto riuniti, iscritti ai **nn. 23457, 23458, 23459**
del registro di Segreteria, sui conti giudiziali nn. 38888, 38891,
38893, aventi a oggetto le gestioni dell'economo **Voce Stellina**
(cod. fisc.: VCOSLL51B491865G), **non comparsa in giudizio**,
dell'ASP di Vibo Valentia – Distretto di Soriano Calabro
(02866420793), **non comparsa in giudizio**, per gli esercizi
finanziari 2015, 2016 e 2017 (periodo 1° gennaio – 30 settembre
2017).

~~Visti i conti giudiziali e gli altri documenti di causa.~~

Nella pubblica udienza del 15 maggio 2024, data per letta la relazione del relatore cons. Gianpiero D'Alia, disposta la riunione dei giudizi con il consenso del P.M., udito il Pubblico ministero, nella persona del S.P.G. Dott. Costantino Nassis, che ha concluso in adesione alla relazione del Magistrato delegato.

Nessuno è comparso per l'agente contabile e per l'amministrazione sanitaria.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I. Con relazioni nn. 3/2023, 4/2023, 5/2023 relative rispettivamente ai conti giudiziali nn. 38888, 38891, 38893, aventi a oggetto le gestioni dell'economo Voce Stellina dell'ASP di Vibo Valentia – Distretto di Soriano Calabro, per gli esercizi 2015, 2016 e 2017 (periodo 1° gennaio 2017 – 30 settembre 2017), il Magistrato designato ha chiesto al Collegio, ai sensi dell'art. 145, comma 3, c.g.c., l'adozione di un provvedimento interlocutorio, o di altri provvedimenti ritenuti opportuni, ai fini della acquisizione della documentazione necessaria all'esame dei conti giudiziali, posto che la incompleta trasmissione della documentazione richiesta appariva preclusiva dell'approvazione dei conti.

II. In particolare, il Magistrato designato ha rappresentato che, con nota del 12 aprile 2022 e solleciti del 15 giugno 2022 e dell'11 novembre 2022 ha chiesto i documenti relativi ai giudizi di conto in esame. A tali richieste è stato dato riscontro parziale perché l'amministrazione ha comunicato che la documentazione in questione non è stata rinvenuta. Il Magistrato designato ha rappresentato che, con riguardo ai tre conti giudiziali, non erano stati trasmessi i seguenti documenti:

1. Conto giudiziale redatto sul modello riassuntivo mensile firmato dall'agente contabile e "vistato per regolarità"

dall'Azienda nel quale devono essere contabilizzate necessariamente le anticipazioni ricevute, il numero dei buoni economale, le spese sostenute suddivise per tipologia, i reintegri, la restituzione del fondo di cassa finale; 2. Regolamento di contabilità; 3. Regolamento di organizzazione dell'Ente, vigente nell'esercizio oggetto di verifica (solo per il conto giudiziale n. 38893, regolamento di organizzazione previgente a quello adottato con delibera del D.G. n. 417/2017, e regolamento economale vigente nell'esercizio oggetto di verifica); 4. Eventuali registri previsti dal regolamento magazzino economale 5. Atto di nomina dell'Economo; 6. Deliberazione di approvazione del conto economale; 7. Deliberazioni di approvazione dei rendiconti periodici del conto economale ove ce ne siano ulteriori rispetto a quelle già depositate; 8. Giornale di cassa del servizio economato; 9. Buoni economici con allegata documentazione giustificativa; 10. Copia dei mandati di pagamento e delle reversali relativi alla gestione oggetto di verifica; 11. Verbali relativi alle verifiche ordinarie e straordinarie effettuate sulla regolarità della gestione economale da parte del Collegio dei revisori oltre ai verbali relativi alle verifiche amministrative; 12. Eventuali verbali aventi ad oggetto i passaggi di consegne. Con nota prot. n. 19552 del 26 aprile 2023, l'azienda sanitaria ha trasmesso documentazione in vista dell'udienza del 16 maggio 2023. Con ordinanze nn. 43/2023, 44/2023 e 45/2023, il Collegio, all'esito dell'udienza del 16

maggio 2023, ravvisata la non esaustività dei documenti depositati in giudizio, ha disposto accertamenti diretti a mezzo della Guardia di finanza presso l'ASP di Vibo Valentia, al fine di acquisire la documentazione necessaria all'esame giudiziale dei conti, e fissato l'udienza dell'11 ottobre 2023 per la prosecuzione del giudizio. Con nota prot. n. 219298, prot. ingr. n. 2848 del 30 giugno 2023, la Guardia di finanza ha trasmesso documentazione in esito alle indagini istruttorie. Con ordinanze nn. 77/2023, 79/2023 e 80/2023, all'esito dell'udienza dell'11 ottobre 2023, il Collegio, considerata la parziale trasmissione della documentazione richiesta, ha nuovamente disposto accertamenti diretti presso l'azienda sanitaria al fine di acquisire, per ciascuno dei tre esercizi in esame, la documentazione ancora non trasmessa, necessaria ai fini dell'esame del conto giudiziale. Con le medesime ordinanze il Collegio ha rimesso gli atti all'istruttore per la predisposizione della relazione istruttoria, in seguito alla documentazione acquisita a mezzo della Guardia di finanza, ed ha fissato l'udienza del 15 maggio 2024 per la prosecuzione dei giudizi di conto in esame. Infine, la Guardia di finanza ha trasmesso la documentazione acquisita con nota prot. ingr. n. 5018 del 13 novembre 2023.

III. Con relazioni integrative nn. 3/2023/2, 4/2023/2 e 5/2023/2, il Magistrato designato ha osservato, preliminarmente, che la documentazione trasmessa, relativa a

ciascuno dei tre giudizi i conto in esame, non ha soddisfatto puntualmente le richieste istruttorie e che, tuttavia, si è proceduto all'esame delle gestioni in ragione della documentazione versata in atti e della relativa attività di revisione, con il conseguente rilievo della irregolarità delle gestioni, talune delle quali riconducibili ad assenza di documentazione esplicativa delle stesse. Per tutte e tre le gestioni in esame, il Magistrato designato ha chiesto, infatti, che venga dichiarata l'irregolarità del conto e della gestione e la condanna dell'agente contabile alla restituzione della anticipazione non utilizzata al 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario in esame e al pagamento delle spese irregolari e non scaricabili.

IV. Nell'udienza pubblica del 15 maggio 2024, il Collegio, con il consenso del P.M., ha disposto la riunione dei giudizi di conto sopra epigrafati, relativi agli esercizi 2015, 2016 e 2017 (periodo 1° gennaio 2017 – 30 settembre 2017). Nessuno è comparso né per l'agente contabile né per l'amministrazione sanitaria. Dopo le conclusioni del P.M., il quale ha aderito alle conclusioni del Magistrato designato, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Questo Collegio ritiene condivisibili le argomentazioni del Magistrato designato in ordine alla irregolarità dei tre conti giudiziali in esame e ai conseguenti addebiti a carico dell'agente contabile, nei termini di seguito riferiti.

I.a In via preliminare, si osserva la irregolarità dei conti giudiziali in esame, in ragione della carenza di documentazione esplicativa della gestione, nonostante gli innumerevoli solleciti operati nei confronti dell'amministrazione sanitaria e ben due accertamenti diretti disposti da questo Collegio, tramite la Guardia di finanza, al fine di acquisire tutta la documentazione utile all'esame delle tre gestioni dell'economo Voce Stellina. I conti giudiziali in esame, nonostante la mancata produzione documentale, non possono essere considerati improcedibili, considerato che sono stati aperti a seguito di giudizi per resa di conto, conclusi con l'accertamento della loro procedibilità, e che il Magistrato designato, nelle relazioni integrative, ha, comunque, dichiarato che *“Fermo restando l'assenza di un conto riassuntivo rappresentativo delle varie fasi della gestione, dalla documentazione acquisita è possibile ricostruirla, in parte, e rilevarne gli elementi di criticità.”*. Ne deriva che la opaca e reticente rappresentazione delle gestioni economiche in esame, pur non consentendo di dichiararle improcedibili, le rende, comunque, irregolari, ove si consideri che **a)** la gestione non è rappresentata secondo il modello n. 23 allegato al d.P.R. n. 196/1994; **b)** non è stato trasmesso il conto della gestione delle piccole spese, redatto sul modello riassuntivo mensile firmato dall'agente contabile e vistato per regolarità dell'Azienda, nel quale devono essere contabilizzate necessariamente le anticipazioni ricevute, il numero dei buoni economici, le spese

sostenute suddivise per tipologia, i reintegri, la restituzione del fondo cassa finale; **c)** i prospetti rappresentativi delle spese economali, ai fini della valutazione degli elementi rappresentativi della gestione, non consentono di percepire l'anticipazione economale, i buoni economali emessi in relazione alle spese affrontate, l'approvazione dei rendiconti periodici, i mandati di reintegro, la restituzione a fine gestione dei fondi non utilizzati. Appare, infatti, evidente che dalla mancata produzione in giudizio di tale documentazione, più volte richiesta e non trovata presso l'amministrazione sanitaria, nonostante i due accertamenti diretti a mezzo della Guardia di Finanza, deriva la inesistenza della stessa e, quindi, la irregolare compilazione dei conti giudiziali da parte dell'agente contabile.

I.b Sotto altro profilo, mette conto evidenziare la irregolarità delle gestioni economali in esame. Non risultano, infatti, agli atti dei tre conti giudiziali, i mandati di pagamento relativi all'anticipazione del fondo economale. In particolare, l'importo corrispondente all'anticipazione (pari ad euro 5.000,00 per ciascuna annualità in esame) risulta accreditato sul conto corrente utilizzato dall'economo, per la gestione 2015, il 2 febbraio 2015, risulta annotato dall'agente contabile sui registri delle spese acquisti e risulta accreditato, dai movimenti contabili del conto corrente utilizzato dall'economo, per la gestione 2016, il 4 marzo 2016 (cfr. la stampa dei movimenti contabili del conto corrente bancario, rapporto n.

02346010230, ove si registra l'accredito di euro 5.000,00 in tale data), non risulta corrisposto per la gestione 2017, ancorché risultino spese effettuate da quest'ultimo, successivamente rimborsate dall'amministrazione (cfr. deliberazione del Direttore generale n. 9654/2017). **Per la gestione 2015**, quanto alla restituzione dell'anticipazione a fine esercizio, non risultano trasmesse le reversali. Tuttavia, risultano agli atti due attestazioni del tesoriere, per l'importo rispettivamente di euro 197,00 ed euro 4.103,41, dalle quali si evince la restituzione dell'anticipazione con conseguente quadratura della gestione economale in esame. **Per la gestione 2016**, non risulta l'avvenuto pagamento all'economo delle spese liquidate, pari a euro 777,56 (delibera D.G. n. 24 del 2 febbraio 2017) ed euro 545,83 (delibera D.G. n. 282 del 16 marzo 2017), sicché, come correttamente affermato dal Magistrato designato, tale aspetto della gestione appare privo di riscontro, anche se è verosimile che, in ragione delle deliberazioni sopra richiamate, il rimborso sia stato effettuato in esercizi successivi. In ogni caso, poiché il totale delle spese risultanti dai buoni corrisponde alle spese liquidate con le deliberazioni n. 24 e 282 del 2017, è possibile concludere per la quadratura della gestione economale in esame, fatto salvo il giudizio in ordine alla sua irregolarità. Non risulta neanche per tale gestione la restituzione dell'anticipazione del fondo economale da parte dell'agente contabile a fine esercizio che, in forza della documentazione

versata in atti, è pari ad **euro 3.676,41**, in ragione della sottrazione all'anticipazione economale (euro 5.000,00) delle spese risultanti dai buoni economici (euro 1.323,59). **Per la gestione 1° gennaio 2017 - 30 settembre 2017**, non risultano, anche in questo caso, reversali quietanzate dall'istituto tesoriere (o altra utile documentazione) che attestino la restituzione del fondo economale anticipato. Tuttavia, dalla documentazione versata in atti, l'anticipazione da restituire sembra pari ad **euro 0,89**. Ne deriva che non solo le gestioni economiche in esame sono irregolari per le ragioni sopra esposte, con specifico riguardo alla carente rappresentazione dei fatti di gestione, ma anche perché, con riguardo specifico al rapporto di dare e avere tra ente e agente contabile, la ricostruzione della gestione, operata dal Magistrato designato, restituisce un quadro di approssimazione e di diffusa irregolarità imputabile all'economo Voce Stellina. Pertanto, oltre alla declaratoria della irregolarità delle gestioni, l'economo deve essere, altresì, condannato alla restituzione del fondo economale anticipato e non utilizzato, per come risulta dalla contabilità ricostruita dal Magistrato designato, quantomeno per le gestioni relative agli esercizi 2016 e 2017. Infatti, per la gestione 2015, ancorché risulti carente delle reversali attestanti l'avvenuta restituzione, vi sono agli atti le due attestazioni del tesoriere che testimoniano, comunque, l'avvenuto rimborso dell'anticipazione. Per il 2016 e il 2017 non risulta alcuna

documentazione utile ad accertare l'avvenuta restituzione all'ente dell'anticipazione, sicché l'agente contabile è tenuto a restituire all'ASP di Vibo Valentia la complessiva somma di **euro 3.677,3** per la omessa restituzione dell'anticipazione relativa agli esercizi 2016 (euro 3.676,41) e 2017 (euro 0,89).

I.c Le gestioni in esame sono irregolari e meritano, inoltre, una pronuncia di addebito a carico dell'agente contabile anche per altre ragioni. Con riguardo all'**esercizio 2015**, mette conto evidenziare, preliminarmente, che i buoni economici nn. 2, 11, 21, 22, 23, 30, 36, 37, 39, 132, 132 *bis*, 144, 146, 147, 156, 164 e 190 riguardano spese sostenute tramite cassa economica sotto forma di rimborso di spese già effettuate dai dipendenti, economo compreso. Il Magistrato designato ha sottoposto all'esame del Collegio la irregolarità delle spese in questione perché pagate sotto forma di rimborso. Ad avviso del Collegio, anche se si è in presenza di spese pagate in maniera irregolare, perché assunte in violazione delle regole contabili in materia di gestione della spesa, le stesse appaiono, comunque, inerenti e funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali dell'amministrazione sanitaria, tenuto conto delle previsioni del regolamento economico *pro tempore* vigente. Ad analoghe conclusioni si perviene anche con riguardo alle spese recate dai buoni economici nn. 33 e 11, perché le stesse, in ragione della documentazione versata in atti, appaiono riconducibili alle finalità istituzionali dell'ente. Invece, non risultano scaricabili

le spese recate dai buoni economali nn. 12, (euro 100,00), 13 (euro 30,00), 138 (euro 7,00) e 154 (euro 25,00), per il complessivo importo di euro 162,00. Si tratta, infatti, di spese economali che non rientrano nelle finalità istituzionali dell'ente, avuto riguardo alle previsioni del regolamento economale vigente *pro tempore*, o delle quali non è provata la riconducibilità a finalità istituzionale. Pertanto, l'agente contabile deve essere condannato al pagamento della complessiva somma di **euro 162,00**. Con riguardo all'**esercizio 2016**, mette conto evidenziare, preliminarmente, che i buoni economali nn. 2, 3, 4, 6, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 30, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 130, 132, 134, 145, 146, 148, 151, 152, riguardano spese sostenute tramite cassa economale sotto forma di rimborso di spese già effettuate dai dipendenti, economo compreso. Il Magistrato designato ha sottoposto all'esame del Collegio la irregolarità delle spese in questione perché pagate sotto forma di rimborso. Ad avviso del Collegio, anche se si è in presenza di spese pagate in maniera irregolare, perché assunte in violazione delle regole contabili in materia di gestione della spesa, le stesse appaiono, comunque, inerenti e funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali dell'amministrazione sanitaria, tenuto conto delle previsioni del regolamento economale *pro tempore* vigente. Ad analoghe conclusioni si perviene anche con riguardo alle spese economali recate dai buoni nn. 4 e 38, perché le stesse, in ragione della

documentazione versata in atti, appaiono riconducibili alle finalità istituzionali dell'ente. Con particolare riferimento, poi, ai buoni economali nn. 41 e 42, questo Collegio osserva che, pur essendo gli stessi relativi a spese da imputare al precedente esercizio, essendo state pagate il 31 dicembre 2015, non possono essere considerate illegittime per violazione del principio di annualità della spesa ove si consideri che, per costante giurisprudenza di questa Sezione, si tratta di spese disposte a fine anno, quando, verosimilmente, la contabilità relativa all'esercizio di riferimento è stata già chiusa ed è impossibile rendicontarle in tale esercizio. Ne deriva che, per la gestione in esame, all'agente contabile non è addebitabile alcuna spesa derivante dai buoni economali indicati nella relazione integrativa del Magistrato designato. Con riguardo all'**esercizio 2017 (1° gennaio 2017 – 30 settembre 2017)**, mette conto evidenziare, preliminarmente, che i buoni economali nn. 5, 10, 11, 13, 20, 23, 24, 26, 73, 74, e 79 riguardano spese sostenute tramite cassa economale sotto forma di rimborso di spese già effettuate dai dipendenti, economo compreso. Il Magistrato designato ha sottoposto all'esame del Collegio la irregolarità delle spese in questione perché pagate sotto forma di rimborso. Ad avviso del Collegio, anche se si è in presenza di spese pagate in maniera irregolare, perché assunte in violazione delle regole contabili in materia di gestione della spesa, le stesse appaiono, comunque, inerenti e

funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali dell'amministrazione sanitaria, tenuto conto delle previsioni del regolamento economale *pro tempore* vigente. Ad analoghe conclusioni si perviene anche con riguardo alle spese economali recate dai buoni nn. 67, 70, 72, 78, perché le stesse, in ragione della documentazione versata in atti, appaiono riconducibili alle finalità istituzionali dell'ente e conformi alle previsioni regolamentari vigenti, nonostante siano state documentate fiscalmente in maniera difforme dalle previsioni dell'art. 8 del nuovo regolamento economale 2017 (il quale prevede che le spese di importo inferiore ad euro 24,99 possono essere giustificate con scontrino fiscale, quelle di importo da euro 25,00 a 49,99 devono essere giustificate con ricevuta fiscale e quelle di importo superiore a 50,00 euro fino a 500,00 euro devono essere giustificate con fattura cartacea). Del pari discaricabili appaiono le spese recate dai buoni economali nn. 16 e 68, perché riconducibili alle finalità istituzionali dell'ente e alle previsioni regolamentari vigenti. Ad avviso del Collegio, appare, infine, discaricabile anche la spesa recata dal buono economale n 64. Infatti, ancorché la stessa sia descritta e contabilizzata in maniera irregolare, dalla documentazione versata in atti, appare, comunque, riconducibile alla chiusura del conto corrente da parte dell'economo e, quindi, a finalità istituzionali dell'ente, oltre che compatibili con le previsioni regolamentari vigenti. Ne deriva che, per l'esercizio in questione,

all'agente contabile non è addebitabile alcuna spesa derivante dai buoni economali. In considerazione di quanto sopra evidenziato, le gestioni economali in esame devono essere dichiarate irregolari con addebito all'agente contabile delle somme relative alla mancata restituzione della anticipazione economale per gli esercizi finanziario 2016 e 1° gennaio 2017 – 30 settembre 2017 **(euro 3.677,3)** e alle somme relative alle spese disposte nell'esercizio finanziario 2015, non riconducibili a finalità istituzionali dell'amministrazione sanitaria **(euro 162,00)**, e, quindi, alla complessiva somma di euro **3.839,3**.

II. Ai sensi dell'art. 31, primo e quinto comma, c.g.c., le spese del giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico dell'agente contabile e liquidate come da nota segretariale a margine.

P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, previa riunione dei giudizi di conto nn. 23457, 23458 e 23459, definitivamente pronunciando,

- dichiara irregolari i conti giudiziali nn. 38888, 38891 e 38893;
- condanna l'agente contabile **Voce Stellina** al pagamento della complessiva somma di **euro 3.839,3** in favore dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, oltre interessi legali dalla data del pagamento e fino al soddisfo;

- condanna l'agente contabile **Voce Stellina** al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano come da nota segretariale a

